

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XCVI**

n. **1**

RELAZIONE

SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, RIFERITA AI PROCEDI- MENTI PENALI

(dal 1º gennaio 1995 al 31 dicembre 2012)

*(Articolo 294 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115)*

*Presentata dal Ministro della giustizia
(CANCELLIERI)*

Trasmessa alla Presidenza il 3 giugno 2013

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 115 DEL 2002
« TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA »

INDICE

1. <i>Introduzione e breve analisi del fenomeno</i>	Pag.	5
1.1 Introduzione	»	5
1.2 Breve analisi del fenomeno	»	5
1.3 Importanti avvertenze per una lettura dei dati	»	6
2. <i>Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta</i>	»	8
3. <i>Cenni sulla procedura per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</i>	»	9
4. <i>Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</i>	»	11
4.1 Premessa	»	11
4.2 Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio ..	»	11
4.3 Area geografica	»	13
4.4 Qualifica giuridica	»	14
4.5 Età	»	15
4.6 Nazionalità	»	16
4.7 Tipo di ufficio giudiziario	»	18
5. <i>Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</i>	»	21
5.1 Persone ammesse	»	21
5.2 Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione	»	23
5.3 Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme	»	23

6. <i>Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate ...</i>	Pag.	24
6.1 Introduzione e considerazioni iniziali	»	24
6.2 Ulteriori considerazioni	»	25
6.3 Costi lordi in termini nominali	»	26
6.4 Costi lordi in termini reali	»	26
6.5 Costi lordi in termini reali per area geografica ...	»	28
6.6 Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario	»	29
7. <i>Tabelle allegate: anno 2012</i>	»	31

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 “Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative (anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti) ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.

1.2) Breve analisi del fenomeno

I dati relativi al periodo 1995 – 2012 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio in materia penale, è tendenzialmente in crescita. *In particolare, nel 1995 il numero di persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell'anno 2012 sono state circa 137.000, delle quali oltre 116.000 sono state ammesse* (vedi par. 4.2) .

La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l'intero periodo esaminato, 1995-2012. *Nell'anno 2012 in circa l'84,5% dei casi il giudice ha concesso l'autorizzazione a poter usufruire del patrocinio penale a spese dello Stato* (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse) .

Per ciò che riguarda l'analisi dei costi, si segnala che *nell'anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato intermini 'reali', ossia a prezzi anno 2012, era stato di circa 6 milioni di Euro, mentre nell'anno 2012 è stato di oltre 99 milioni di Euro*. L'anno di picco del periodo è stato il 2005, con oltre 102 milioni di Euro, sempre calcolati a prezzi anno 2012 (vedi par. 6.4)

Sia in termini di numero di persone interessate che di costi, il fenomeno ha registrato, sempre nel periodo 1995–2012, *una diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparente a

tutt'oggi quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole detenga al momento la quota maggiore (all'incirca, rispettivamente, il 45% e il 55%; vedi par. 4.3).

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2012 (il peso era inizialmente del 45% nel 1995, ora diminuito al circa il 7% del 2012) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita dei minorenni, in termini percentuali, è in realtà dovuta non alla diminuzione del numero dei minorenni, che è rimasto all'incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato, ma al grande aumento del numero dei maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi par. 5.1).

L'andamento del *numero degli stranieri interessati al beneficio* in termini assoluti è risultato crescente nel periodo esaminato (*circa 3.300 stranieri nel 1995 e oltre 28.000 nel 2012*), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri, entrambi sia maggiorenni che minorenni) ha registrato un andamento a mo' di parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (*9% nel 1999, mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2012, l'incidenza degli stranieri interessati sul totale è stata di circa oltre il 20%*; vedi par. 4.6).

Restringendo l'analisi alle sole persone interessate minorenni (quindi italiani e stranieri solo minorenni), si è visto come l'incidenza degli stranieri minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata significativamente superiore rispetto al 20% sopra indicato; infatti nell'intero periodo esaminato tale incidenza è risultata approssimativamente costante e mediamente pari al 33%. *Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.*

Analizzando inoltre la *composizione dei soli stranieri interessati al beneficio in termini di età*, si è visto come, nel 1995, dei 3.330 stranieri interessati circa il 19% era maggiorenne mentre l'81% era minorenne; di converso, *nel 2012 circa l'88% era maggiorenne, mentre il 12% era minorenne*, denotando quindi una completa inversione tra le due percentuali, inversione raggiunta gradualmente durante l'intero periodo esaminato.

Relativamente ai costi, i dati evidenziano come i *costi relativi agli onorari per difensori (comprensivi dell'I.V.A.) costituiscano la quasi totalità dei costi complessivi del patrocinio penale*. Nell'intero periodo esaminato l'incidenza di tali costi sul totale è risultata costante, e, nell'anno 2012, è risultata pari al 93,3%.

Infine, si è visto come la maggioranza dei costi (il 57,5% nel 2012) si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati.

1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

a) A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi a contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).

b) A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni più recenti del periodo (anni 2005-2012)*, *una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2012, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2012, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

c) A partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno entro il 31 dicembre dell'anno stesso (nell'ultimo biennio del periodo tale percentuale è stata di circa il 7%). Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono presentate negli ultimi giorni di dicembre dell'anno, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale piccola percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (l'84,5% nel 2012).

d) Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute, oltre ai motivi sopra esposti, anche ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati.

Tali revisioni e correzioni possono essere dovute, ad esempio, ad alcune rettifiche comunicate a posteriori dagli stessi uffici giudiziari, od anche, soprattutto per i dati degli anni più recenti, al fatto che alcuni uffici non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della Relazione, ma solo in seguito.

2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo dare le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal citato Testo unico, non può decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali), essendo peraltro equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel prospetto per i minorenni compare anche un'apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato od i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (in genere, per i minorenni, questo accade nella maggioranza dei casi; nell'anno 2012, in circa il 57% dei casi il difensore del minorenne è stato nominato d'ufficio; si è visto comunque come questa percentuale sia tuttavia in continua decrescita, nell'anno 1995 era infatti quasi del 90%).

Nel periodo 1995-2012, le percentuali degli uffici giudicanti rispondenti sono state le seguenti:

NUM. UFF. INT.(*)	UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)									
	1995	1997	1999	2001(*)	2003	2005	2007	2009	2011	2012
1.780	84%	93%	69%	87 %	82 %	81 %	72 %	77%	76%	78%

(*) il numero di uffici interessati, fino al 2001 compreso, è stato di oltre 900; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data

Per il periodo più recente (anni 2005-2012), come meglio descritto nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati; tuttavia le percentuali degli uffici rispondenti risultano in genere ben significative (anche grazie alla stima dei dati mancanti) ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno.

3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L'art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale, che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del '90 fino al 30/06/02, il patrocinio è stato disciplinato dalla *L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"* e sue successive modifiche; dal 01/07/02 la legge di riferimento è divenuta il *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

Nel prosieguo si riportano alcuni degli articoli più significativi del D.P.R. n° 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che '*è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato* (nella categoria dei condannati vi rientrano anche i detenuti), *offeso da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria*' e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che *il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente*.

L'ambito di applicabilità del patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, come determinato ai fini del calcolo dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Resta sempre esclusa dall'ammissione al patrocinio la persona contro cui si procede per reati relativi all'evasione fiscale, o se la persona decide di nominare un secondo difensore (ad eccezione dei casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti). Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea sono tenuti ad allegare all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come anche precisato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato in secondo grado ed in Cassazione.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 c.p.p. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 c.p.p., la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 80).

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presenti falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, a seconda che l'imputato sia maggiorenne o minorenne.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se al contrario l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenne o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d'ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato (art. 118). In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non dovendo il minorenne o i familiari presentare alcuna istanza per l'eventuale ammissione al patrocinio (al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato presentando l'istanza per il patrocinio).

4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati del periodo esaminato riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni più recenti del periodo (anni 2005-2012), una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2012, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2012, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggiorienni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (**persone richiedenti**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali pertanto è stato assegnato un difensore d'ufficio).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre ben presenti:


- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggiorienni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti (maggiorienni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maggiorenni l'ammissione è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se tardiva.

I dati relativi al periodo 1995 – 2012 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate, è tendenzialmente in crescita. In particolare, nel 1995 il numero di persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell'anno 2012 sono state circa 137.000:

PERSONE RICH. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
PERSONE RICH..	59,9%	67,2%	85,5%	89,1%	92,0%	92,0%	92,5%	95,3%	95,4%	96,1%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	32,8%	14,5%	10,9%	8,0%	8,0%	7,5%	4,7%	4,6%	3,9%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	137.126

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico,



che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto all'aumento del solo numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio appare pressoché costante, forse in diminuzione negli ultimi anni del periodo.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio (sia maggiorenni che minorenni) ne ottengono poi l'ammissione (nel 2012 solo l'84,5% ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Relativamente al numero dei minorenni ammessi d'ufficio, è tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle ammissioni d'ufficio, esso viene determinato indirettamente mediante il numero dei difensori d'ufficio che hanno presentato istanza di liquidazione per l'incarico svolto.

Non essendo sempre il rapporto di 1:1 (un difensore per ogni minorenne) ed, inoltre, poiché la liquidazione dell'onorario si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in periodi precedenti, *il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve considerare, in definitiva, come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.*

4.3) Area geografica


Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha registrato nel periodo 1995–2012 una *diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparendo a tutt'oggi quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole detenga al momento la quota maggiore (all'incirca, rispettivamente, il 45% e il 55% nel 2012):

AREA GEOG. PERSONE %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)				
	1995	1997	1999	2001	2003
NORD	43,3%	41,9%	29,5%	28,0%	27,7%
CENTRO	23,8%	22,8%	18,9%	18,6%	16,7%
SUD	18,8%	21,4%	27,4%	32,9%	33,1%
ISOLE	14,1%	13,9%	24,1%	20,5%	22,5%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920
	26,7%	26,3%	26,0%	25,6%	26,1%
	20,2%	20,8%	20,2%	20,0%	19,3%
	30,2%	30,2%	28,9%	29,5%	29,4%
	22,9%	22,6%	24,9%	24,9%	25,2%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	117.144	111.091	112.320	129.944	137.126

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta andamento crescente in tutte le aree geografiche fino all'anno 2005, per poi decrescere e risalire fino all'anno 2012, e, come evidenziato anche dalla tabella delle percentuali, l'aumento più consistente si è verificato per il Sud-Isole:

AREA GEOG. PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE				
	1995	1997	1999	2001	2003
NORD	7.177	12.609	14.073	19.519	21.557
CENTRO	3.948	6.865	9.030	12.952	13.077
SUD	3.114	6.444	13.074	22.902	25.763
ISOLE	2.346	4.179	11.497	14.266	17.523
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920
	31.291	29.194	29.136	33.221	35.827
	23.617	23.156	22.691	26.031	26.413
	35.381	33.604	32.403	38.313	40.316
	26.855	25.137	28.011	32.379	34.570
	117.144	111.091	112.320	129.944	137.126

Si ha quindi il seguente grafico:



4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (**indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati**; tra questi ultimi vi rientrano anche i detenuti) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (**persone offese e danneggiate dal reato**).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci relative alle due menzionate categorie. Nel periodo esaminato non si registrano significative variazioni per ciò che riguarda il peso percentuale delle due categorie, restando peraltro la seconda confinata a livelli abbastanza marginali, anche se in effetti appare in costante e graduale aumento:

QUALIF. GIURID. PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)					2005	2007	2009	2011	2012
	1995	1997	1999	2001	2003					
IND., IMP., COND.	98,8%	98,3%	97,9%	98,0%	96,6%	95,5%	94,0%	92,2%	91,3%	91,1%
PERS. OFF. E DANN.	1,2%	1,7%	2,1%	2,0%	3,4%	4,5%	6,0%	7,8%	8,7%	8,9%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	137.126

4.5) Età

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2012. Si tenga presente che le persone interessate minorenni sono date dalla somma dei minorenni interessati richiedenti il patrocinio e dei minorenni ammessi d'ufficio (ossia i minorenni interessati che non richiedono il patrocinio).

Come si può vedere nella sottostante tabella, il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, poi diminuito fino al 6,8% nel 2012 e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni.

ETA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
MAGGIORRENNI	55,3%	65,8%	82,9%	86,7%	89,7%	89,5%	90,0%	92,4%	92,4%	93,2%
MINORENNI	44,7%	34,2%	17,1%	13,3%	10,3%	10,5%	10,0%	7,6%	7,6%	6,8%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	137.126

Tale forte decrescita dei minorenni, in termini percentuali, è in realtà dovuta non alla diminuzione del numero dei minorenni in termini assoluti, numero che è rimasto all'incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato (vedi il sottostante grafico), ma al grande aumento del numero dei maggiorenni, cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi anche il par. 5.1).

In termini assoluti, si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero dei maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d'ufficio):



E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenne, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio in modo automatico. E' quest'ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella,

MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
MIN. RICHIEDENTI	10,4%	4,3%	15,8%	18,8%	22,9%	23,9%	25,6%	38,2%	38,9%	42,5%
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	95,7%	84,2%	81,2%	77,1%	76,1%	74,4%	61,8%	61,1%	57,5%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.363

che mostra tuttavia come il peso dei minorenni richiedenti sia però in decisa crescita, al contrario dei minorenni ammessi di ufficio il cui peso è invece decrescente (i corrispondenti valori assoluti non stati qui riportati per brevità di trattazione).

Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

AREA GEOG. MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD	34,9%	30,5%	25,8%	22,2%	26,5%	19,4%	25,7%	22,2%	25,3%	26,9%
CENTRO	31,0%	29,7%	19,7%	12,4%	11,2%	27,7%	26,7%	25,3%	24,3%	23,0%
SUD	24,4%	27,6%	33,8%	50,4%	36,1%	35,1%	31,8%	26,3%	30,1%	27,7%
ISOLE	9,6%	12,1%	20,7%	15,0%	26,2%	17,9%	15,8%	26,3%	20,3%	22,3%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.363

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi il precedente par. 4.3), anche se vi sono differenze non trascurabili. Anche qui si rileva una flessione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord (nel 1995 era il 66% mentre nel 2012 è stato il 50%), e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole (nel 1995 era il 34% mentre nel 2012 è stato il 50%).

4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al cittadino non abiente di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo straniero od apolide residente non abiente di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, perduta la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).

Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.


Confrontando ora il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

NAZIONALITÀ PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
CITTADINI	79,9%	86,3%	91,0%	88,9%	87,3%	83,5%	80,4%	80,4%	79,3%	79,0%
STRANIERI	20,1%	13,7%	9,0%	11,1%	12,7%	16,5%	19,6%	19,6%	20,7%	21,0%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	137.126

La tabella indica come il peso percentuale degli stranieri abbia avuto un andamento a mo' di parabola concava, con il suo punto di minimo nel 1999 (9%); infatti, in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2012, il peso percentuale è stato di circa il 20%.

Tuttavia il corrispondente grafico dei valori assoluti indica che, in ogni caso, anche il numero degli stranieri interessati è in crescita (circa 3.300 stranieri nel 1995 e oltre 28.000 nel 2012):

Persone interessate al patrocinio penale: cittadini e stranieri (anni 1995-2012)



Considerando adesso il totale dei soli minorenni, suddiviso in cittadini e stranieri minorenni, per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

NAZIONALITÀ' MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
CITTADINI MIN.	63,4%	70,3%	75,0%	71,4%	70,5%	61,1%	58,9%	65,6%	64,7%	64,0%
STRANIERI MIN.	36,6%	29,7%	25,0%	28,6%	29,5%	38,9%	41,1%	34,4%	35,3%	36,0%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	10.305	8.174	9.290	8.059	12.248	11.129	8.523	9.821	9.363

che mostra come, mediamente, circa il 33% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza che risulta significativamente superiore rispetto a quella della tabella precedente (ad esempio, nel 2012 le percentuali da confrontare sono, rispettivamente, il 21% e il 36%).

Limitando l'analisi alla distribuzione per area geografica *del totale dei soli stranieri*, si è avuto:

AREA GEOG. STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD	43,0%	43,2%	46,1%	39,4%	42,2%	35,2%	33,8%	33,8%	34,7%	34,8%
CENTRO	50,1%	50,6%	38,4%	35,3%	32,0%	39,9%	39,8%	36,5%	35,9%	35,7%
SUD	3,0%	3,6%	8,2%	17,7%	17,9%	17,1%	17,5%	18,2%	18,4%	17,5%
ISOLE	3,9%	2,7%	7,2%	7,6%	7,9%	7,8%	9,0%	11,5%	11,1%	12,0%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.333	21.811	22.070	26.896	28.749

I risultati mostrano che, anche qui, il fenomeno ha registrato una diminuzione del peso percentuale per l'area del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale per l'area del Sud-Isola; il peso del Centro-Nord resta tuttavia, al momento, sempre preponderante (70,5% nel 2012).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

ETA' STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
STRANIERI MAGG..	18,7%	25,6%	52,7%	65,7%	76,0%	75,3%	79,0%	86,7%	87,1%	88,3%
STRANIERI MIN.	81,3%	74,4%	47,3%	34,3%	24,0%	24,7%	21,0%	13,3%	12,9%	11,7%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.333	21.811	22.070	26.896	28.749

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (ossia cittadini e stranieri insieme; vedi la prima tabella del par. 4.5) ed evidenziano come il peso degli stranieri minorenni (11,7% nel 2012 da confrontarsi con l'analogo del 1995, ossia 81,3%) sia fortemente decrescente nel periodo esaminato e addirittura tale da determinare una quasi perfetta inversione con il peso degli stranieri maggiorenni.

4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se il richiedente è detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza è presentata al direttore del luogo di detenzione o all'ufficiale di polizia giudiziaria, che, a loro volta, la presentano od inviano all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

UFFICIO GIUDIZIARIO PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
GIP+TRI+ASS	34,2%	49,8%	62,0%	62,2%	63,8%	64,4%	67,2%	67,4%	66,6%	67,0%
DIST	5,5%	4,8%	5,8%	7,0%	7,7%	7,6%	8,1%	8,7%	7,8%	7,7%
GdP					4,0%	5,3%	6,5%	7,8%	8,8%	8,8%
CAP+AAP	21,0%	4,7%	6,5%	5,6%	5,0%	4,1%	3,4%	3,1%	3,2%	3,3%
US+TS	4,5%	6,5%	8,6%	11,9%	9,2%	8,2%	4,7%	5,4%	6,1%	6,4%
IPM+TRM+USM+TSM	31,7%	33,9%	16,9%	12,9%	10,1%	10,1%	9,7%	7,4%	7,3%	6,6%
CAM	3,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.144	111.091	112.320	129.944	137.126

Nota: a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati offerte dai propri sistemi informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di poter fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (è il caso ad esempio degli uffici che hanno sovente un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle persone interessate (il 67% nel 2012) si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati (analogia percentuale si ravvisa anche per i costi; vedi par. 6.6).

5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggiori e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui, ad ogni buon fine, le tre identità indicate nel par. 4.2:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggiori e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti (maggiori e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, essendo peraltro quest'ultimo equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio).

Per il periodo 1995-2012, anche il totale delle persone ammesse risulta molto elevato e presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la tab. del par. 4.2).

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
PERS. RICH. AMM.	55,7%	63,3%	83,2%	87,4%	91,0%	91,0%	91,5%	94,5%	94,6%	95,4%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	36,7%	16,8%	12,6%	9,0%	9,0%	8,5%	5,5%	5,4%	4,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. AMM.	15.000	26.911	41.073	59.775	68.855	103.009	97.951	95.527	111.163	116.670

La sola differenza con la tabella delle persone interessate del par. 4.2., è che ora il peso delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. Il peso è solo di poco inferiore all'altro, in quanto viene ammesso mediamente circa l'85% delle persone richiedenti, come mostra la seguente tabella:

PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE										
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012	
84,1%	84,3%	83,8%	84,1%	87,4%	86,9%	87,2%	84,3%	84,8%	84,5%	


Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse è stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse è stato rideterminato) con maggiore correttezza, come era già stato fatto a partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno entro il 31 dicembre dell'anno stesso (nell'ultimo biennio del periodo tale percentuale è stata di circa il 7%). Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono presentate negli ultimi giorni di dicembre dell'anno, dovendo il giudice per legge decidere entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sussisteva quindi il problema che tali richieste, risultando statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potevano far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale piccola percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto l'84,5% nel 2012).

In termini assoluti, abbiamo quindi il seguente grafico:

Persone ammesse al patrocinio penale: persone richiedenti ammesse e minorenni ammessi d'ufficio (anni 1995-2012)



5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio, il giudice, qualora ne ricorrono i motivi, può emettere un decreto di revoca del decreto di ammissione. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad es. una intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione).

I dati, disponibili solo fino al 2002, mostravano che le persone richiedenti ammesse, per le quali vi era stata poi la revoca dell'ammissione, apparivano in numero decisamente marginale rispetto al totale delle persone richiedenti ammesse:

REVOCHE SU PERSONE RICHIEDENTI AMMESSE (%)							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
3,5%	2,9%	3,3%	3,4%	2,2%	1,5%	1,5%	1,4%

Proprio per la marginalità della percentuale, questo dato non è stato poi più richiesto agli uffici giudiziari, anche perché comportava per loro non poche difficoltà nel conteggiare esattamente tutte le revoche corrispondenti alle istanze emesse in un dato anno, potendo la revoca avvenire anche molto tempo dopo.

5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggiorenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrono i motivi e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme 'erroneamente' anticipate.

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni per i quali vi era stato successivamente il recupero delle somme, in rapporto al totale dei minorenni ammessi d'ufficio (si vedano anche le precisazioni degli ultimi due capoversi del par. 4.2), si era avuta la seguente tabella,

MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO CON RECUPERO SOMME SUL TOT. MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (%)							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
11,1%	11,3%	6,0%	4,8%	5,2%	5,2%	3,1%	5,5%

con considerazioni analoghe alle revoche del paragrafo precedente riguardo l'entità delle percentuali, la difficoltà nel conteggio da parte degli uffici giudiziari e la conseguente decisione di non rilevare più questo dato.

6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte,...).

Il monitoraggio rileva il totale delle spese anticipate dallo Stato, ossia il complesso delle spese pagate dall'erario, relative al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricade nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati molto vicini tra loro).

I citati motivi di praticità e di esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che tutti gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per il loro territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone successivamente notizia all'ufficio giudiziario 'delegante'.

Qualora tuttavia il funzionario delegato non disponesse più di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, dovrà di norma attendere lo stanziamento di nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto al pagamento delle spese di giustizia si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

6.2) Ulteriori considerazioni

Fino al 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in due gruppi: onorari e spese per difensori, e altri onorari ed altre spese. Dal 2003, poiché si è constatato che gli onorari per difensori costituiscono da soli più del 90% del totale, è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solamente gli onorari per difensori ed il totale complessivo delle spese.

Non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrono i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene infine condannata, nell'ambito del processo in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato, non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono stati infatti denominati 'costi lordi'). Considerato comunque che queste due poste sono di segno opposto ed in genere di piccola entità, i valori esposti nel prosieguo si possono ugualmente considerare ben significativi per l'analisi.

D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempire tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri,...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto prima indicato nel punto b) del par. 1.3, relativamente al problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari, ossia:

- poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2012, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2012, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (le usuali tre linee verticali per separare i due periodi).

-in ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre

sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale **in termini nominali** (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRI SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2003	91,0%		9,0%		100,0%	€ 61.435.329
2005	92,4%		7,6%		100,0%	€ 88.177.241
2007	93,7%		6,3%		100,0%	€ 87.867.315
2009	96,0%		4,0%		100,0%	€ 87.615.583
2011	94,9%		5,1%		100,0%	€ 95.664.056
2012	93,3%		6,7%		100,0%	€ 99.665.697

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori, computati includendovi la relativa IVA, costituiscano la quasi totalità (mediamente il 93%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto limitati, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutti gli altri tipi di spesa.

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato, 1995-2012, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di un dato anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia da un anno all'altro a motivo del crescente tasso di inflazione e pertanto, al fine di essere comparabile con le valute di altri anni, deve essere riconvertita esprimendola a prezzi di un dato anno preso come 'base' (nel nostro caso viene scelto come 'base' l'ultimo anno del periodo esaminato, ossia l'anno 2012).

6.4) Costi lordi in termini reali

Come detto, per una più corretta comparabilità dei costi nell'intero periodo esaminato, consideriamo i costi della tabella del precedente paragrafo 6.3 ed esprimiamoli, insieme ad una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio), **in termini reali, ossia a prezzi dell'ultimo anno della serie storica, ovvero l'anno 2012**, mediante gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall'ISTAT (i "coefficienti di rivalutazione monetaria" relativi all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ossia all'indice FOI).

Abbiamo la seguente tabella, ove nella prima colonna è stato inserito il relativo numero di persone ammesse ogni anno:


COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI ANNO 2012			
	PERSONE AMMESSE	COSTI LORDI TOTALI	COSTI PRO-CAPITE (stima)
1995	15.000	€ 5.912.342	-----
1997	26.911	€ 14.034.504	€ 663
1999	41.074	€ 28.267.355	€ 810
2001	58.560	€ 40.146.063	€ 908
2003	65.500	€ 73.906.700	€ 978
2005	103.009	€ 102.197.422	€ 1.336
2007	97.951	€ 98.147.791	€ 981
2009	95.527	€ 94.099.136	€ 954
2011	111.163	€ 98.533.977	€ 945
2012	116.670	€ 99.665.697	€ 896

Appare importante ribadire che i costi lordi pro-capite riportati nella tabella sono solo una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite reali che sono ignoti, in quanto se da un lato si conoscono i costi totali per l'anno esaminato, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio che ha determinato quei costi, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione.

Tale stima è stata qui ottenuta rapportando i costi lordi totali dell'anno in esame, espressi in termini reali, con il numero delle persone ammesse l'anno precedente, supponendo, per ipotesi, che l'esborso avvenga mediamente un anno dopo l'ammissione al beneficio. Pertanto i costi lordi pro-capite in termini reali sopra riportati sono da considerarsi solo una stima di quelli veri, pur potendo comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno. (il costo medio dello Stato per una persona ammessa al patrocinio penale si dovrebbe quindi aggirare intorno agli € 930).

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2012, abbiamo, in termini grafici:

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2012 (in milioni di euro; anni 1995 - 2012)



Fermo restando quanto detto alla fine del paragrafo 6.2 circa la non piena comparabilità dei dati degli anni 1995-2004 con quelli degli anni 2005-2012 a motivo delle stime dei dati mancanti operate solo relativamente a quest'ultimo periodo, dal grafico si può comunque osservare come i costi lordi totali abbiano registrato un forte aumento fino all'anno 2005, che rimane ancora l'anno di 'picco' del periodo.

6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

AREA GEOG. COSTI %	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD	47,5%	51,5%	25,9%	22,4%	29,2%	29,8%	28,6%	26,8%	26,8%	26,6%
CENTRO	21,8%	11,6%	14,5%	15,5%	12,4%	15,3%	17,7%	18,3%	16,9%	16,7%
SUD	16,6%	19,3%	27,4%	32,7%	32,1%	31,4%	28,7%	28,6%	27,1%	26,5%
ISOLE	14,1%	17,6%	32,1%	29,4%	26,3%	23,5%	25,0%	26,3%	29,1%	30,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2012)	€ 5,9	€ 14,0	€ 28,3	€ 40,1	€ 73,9	€ 102,2	€ 98,1	€ 94,1	€ 98,5	€ 99,7


I valori percentuali ricalcano, sia pure con alcune differenze, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio (vedi par. 4.3, 'Area geografica'). Anche per i costi si registra una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isola. Quest'ultimo era infatti il 30,7% nel 1995, innalzatosi poi al 56,7% nel 2012.

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2012 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

AREA GEOG. COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI ANNO 2012									
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
NORD	€ 2,8	€ 7,2	€ 7,3	€ 9,0	€ 21,6	€ 30,5	€ 28,1	€ 25,3	€ 26,4	€ 26,5
CENTRO	€ 1,3	€ 1,6	€ 4,1	€ 6,2	€ 9,2	€ 15,6	€ 17,4	€ 17,2	€ 16,7	€ 16,7
SUD	€ 1,0	€ 2,7	€ 7,7	€ 13,1	€ 23,7	€ 32,1	€ 28,2	€ 26,9	€ 26,7	€ 26,4
ISOLE	€ 0,8	€ 2,5	€ 9,1	€ 11,8	€ 19,4	€ 24,0	€ 24,5	€ 24,8	€ 28,7	€ 30,1
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2012)	€ 5,9	€ 14,0	€ 28,3	€ 40,1	€ 73,9	€ 102,2	€ 98,1	€ 94,1	€ 98,5	€ 99,7

Graficamente si ha:

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2012 (in milioni di euro; anni 1995-2012): area geografica



ove si può notare come l'area geografica con i costi maggiori sia stata il Sud fino al 2009, superata però nell'ultimo biennio dalle Isole (per una migliore leggibilità del grafico si sono riportati solo i valori di queste due aree geografiche).

6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo di pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono qui riportati solo a partire dal 2001:

UFFICIO GIUDIZIARIO COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)						
	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012
GIP+TRI+ASS	70,4%	68,5%	65,7%	62,5%	64,8%	60,9%	57,5%
DIST	6,0%	5,6%	6,8%	6,9%	7,6%	7,4%	8,1%
GdP	-----	1,0%	2,7%	2,9%	4,2%	5,0%	5,5%
CAP+AAP	12,6%	17,2%	17,9%	19,8%	17,4%	20,0%	22,4%
US+TS	3,2%	3,9%	3,1%	3,7%	2,4%	2,5%	2,7%
IPM+TRM+USM+ TSM	7,2%	3,5%	3,4%	4,1%	3,4%	3,9%	3,7%
CAM	0,6%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,1%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2012)	€ 40,1	€ 73,9	€ 102,2	€ 98,1	€ 94,1	€ 98,5	€ 99,7

Nota: a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggioranza dei costi (il 57,5% nel 2012) si concentrati presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Residuali sono i costi presso gli Uffici per i minorenni (circa il 4% nel 2012).

Come detto anche nel par. 4.7, le aggregazioni dei costi tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati offerte dai propri sistemi informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (è il caso ad esempio degli uffici che hanno sovente un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni; vedi anche le identiche considerazioni alla fine del par. 4.7).

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"**

relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

TABELLE: ANNO 2012

AVVERTENZE:

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL MAGGIO 2013**
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI**

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (persone interessate e ammesse, costi): ANNO 2012				
Persone interessate	Persone ammesse	Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa)	altri costi
137.126	116.670	€ 99.665.697	€ 93.022.123	€ 6.643.574
		100,0%	93,3%	6,7%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

AVVERTENZE:

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL MAGGIO 2013
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della giustizia penale - Ufficio I - Reparto Dati statistici e monitoraggio

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" relativamente al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE: ANNO 2012

Personne interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

	per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio	per qualifica giuridica	per nazionalità
personne richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	minorenni ammessi d'ufficio (2)	indagati, imputati, resp. civ., obbl. pec., condannati	italiani
Tot. persone interessate 137.126	131.744	124.912	108.377
100,0%	96,1%	91,1%	8,9%

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

Personne richiedenti (maggiorenni e minorenni) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (1)

	personne richiedenti ammesse (3)	personne richiedenti non ammesse	perc. di ammissione = (pers. rich. ammesse / pers. richiedenti)
Tot. persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	111.288	20.456	84,5%
100,0%	84,5%	15,5%	

Personne ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

	personne richiedenti ammesse (3)	minorenni ammessi d'ufficio (2)
Tot. persone ammesse	111.288	5.382
100,0%	95,4%	4,6%

NOTA: i numeri tra parentesi indicano gli aggregati uguali

Costi lordi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale a prezzi 2012 (*)

	costi per onorari per difensori (IVA inclusa) (*)	altri costi
Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	€ 99.665,697	€ 6.643,574
100,0%	93,3%	6,7%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2012

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	UFFICI PER I MAGGIORIENNI					UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM
NORD									
TORINO	9.035	8.002	6.019	191	799	200	793	1.033	1.014
MILANO	8.363	7.747	6.047	252	531	345	572	616	614
BOLZANO	199	169	102	45	19	3	0	30	26
BRESCIA	2.131	1.950	1.398	90	247	79	136	181	171
TRENTO	666	588	415	17	52	15	89	78	78
VENEZIA	3.551	3.485	2.616	207	256	42	364	66	66
TRIESTE	2.068	2.014	1.563	59	201	80	111	54	54
GENOVA	4.357	4.108	3.042	247	395	147	277	249	247
BOLOGNA	5.457	5.247	4.025	153	495	251	323	210	208
TOTALE	35.827	33.310	25.227	1.261	2.995	1.162	2.665	2.517	2.478
CENTRO									
FIRENZE	6.832	6.464	4.445	557	602	281	579	368	362
PERUGIA	2.150	2.018	1.405	116	189	54	254	132	132
ANCONA	3.814	3.638	2.367	608	366	144	153	176	174
ROMA	13.617	12.136	9.662	640	673	552	609	1.481	1.336
TOTALE	26.413	24.256	17.879	1.921	1.830	1.031	1.595	2.157	2.004
SUD									
L'AQUILA	5.281	5.081	3.476	357	559	174	515	200	177
CAMPOBASSO	965	926	674	59	94	36	63	39	39
NAPOLI	9.683	8.964	6.614	1.171	370	249	560	719	714
SALERNO	2.994	2.813	1.835	361	182	118	317	181	168
BARI	3.957	3.319	1.923	689	448	147	112	638	627
LECCE	4.334	4.165	2.488	756	515	175	231	169	164
POTENZA	1.707	1.630	1.247	143	146	30	64	77	77
CATANZARO	7.029	6.741	5.161	160	1.083	185	152	288	288
REGGIO C.	2.659	2.556	1.920	352	126	134	24	103	100
TARANTO	1.707	1.523	927	187	221	112	76	184	184
TOTALE	40.316	37.718	26.265	4.235	3.744	1.360	2.114	2.598	2.538
ISOLE									
PALERMO	14.388	13.554	9.572	1.246	1.298	252	1.186	834	834
MESSINA	2.498	2.376	1.551	355	231	89	150	122	122
CALTANISSETTA	3.306	2.948	2.144	0	499	96	209	358	358
CATANIA	7.327	6.893	4.752	901	648	293	299	434	420
CAGLIARI	4.617	4.372	2.870	439	552	119	392	245	245
SASSARI	2.434	2.336	1.659	179	307	64	127	98	98
TOTALE	34.570	32.479	22.548	3.120	3.535	913	2.363	2.091	2.077
RIEPILOGO									
NORD	35.827	33.310	25.227	1.261	2.995	1.162	2.665	2.517	2.478
CENTRO	26.413	24.256	17.879	1.921	1.830	1.031	1.595	2.157	2.004
SUD	40.316	37.718	26.265	4.235	3.744	1.360	2.114	2.598	2.538
ISOLE	34.570	32.479	22.548	3.120	3.535	913	2.363	2.091	2.077
TOT. NAZ.	137.126	127.763	91.919	10.537	12.104	4.466	8.737	9.363	9.097
% su pers. int.	100,0%	93,2%	67,0%	7,7%	8,8%	3,3%	6,4%	6,8%	6,6%
									0,2%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE
TRI = TRIBUNALE
ASS = CORTE DI ASSISE
DIST = SEZ. DISTACCATA DI TRIBUNALE
GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER NAZIONALITA' ED ETA': ANNO 2012

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	CITTADINI			STRANIERI		
		Tot. Cittadini	Cittadini maggiorenni	Cittadini minorenni	Tot. Stranieri	Stranieri maggiorenni	Stranieri minorenni
NORD							
TORINO	9.035	6.522	6.143	379	2.513	1.859	654
MILANO	8.363	6.012	5.823	189	2.351	1.924	427
BOLZANO	199	140	121	19	59	48	11
BRESCIA	2.131	1.559	1.428	131	572	522	50
TRENTO	666	431	388	43	235	200	35
VENEZIA	3.551	2.535	2.503	32	1.016	982	34
TRIESTE	2.068	1.633	1.594	39	435	420	15
GENOVA	4.357	2.963	2.912	51	1.394	1.196	198
BOLOGNA	5.457	4.022	3.908	114	1.435	1.339	96
TOTALE	35.827	25.817	24.820	997	10.010	8.490	1.520
CENTRO							
FIRENZE	6.832	4.799	4.566	233	2.033	1.898	135
PERUGIA	2.150	1.373	1.306	67	777	712	65
ANCONA	3.814	2.458	2.333	125	1.356	1.305	51
ROMA	13.617	7.510	6.973	537	6.107	5.163	944
TOTALE	26.413	16.140	15.178	962	10.273	9.078	1.195
SUD							
L'AQUILA	5.281	4.039	3.928	111	1.242	1.153	89
CAMPOBASSO	965	860	835	25	105	91	14
NAPOLI	9.683	8.518	7.894	624	1.165	1.070	95
SALERNO	2.994	2.652	2.487	165	342	326	16
BARI	3.957	3.546	2.984	562	411	335	76
LECCE	4.334	3.868	3.723	145	466	442	24
POTENZA	1.707	1.597	1.536	61	110	94	16
CATANZARO	7.029	6.277	6.032	245	752	709	43
REGGIO C.	2.659	2.310	2.224	86	349	332	17
TARANTO	1.707	1.622	1.448	174	85	75	10
TOTALE	40.316	35.289	33.091	2.198	5.027	4.627	400
ISOLE							
PALERMO	14.388	13.062	12.360	702	1.326	1.194	132
MESSINA	2.498	2.272	2.157	115	226	219	7
CALTANISSETTA	3.306	2.874	2.547	327	432	401	31
CATANIA	7.327	6.487	6.100	387	840	793	47
CAGLIARI	4.617	4.324	4.100	224	293	272	21
SASSARI	2.434	2.112	2.029	83	322	307	15
TOTALE	34.570	31.131	29.293	1.838	3.439	3.186	253
RIEPILOGO							
NORD	35.827	25.817	24.820	997	10.010	8.490	1.520
CENTRO	26.413	16.140	15.178	962	10.273	9.078	1.195
SUD	40.316	35.289	33.091	2.198	5.027	4.627	400
ISOLE	34.570	31.131	29.293	1.838	3.439	3.186	253
TOT. NAZ.	137.126	108.377	102.382	5.995	28.749	25.381	3.368
% su pers. int.	100,0%	79,0%	74,7%	4,4%	21,0%	18,5%	2,5%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER QUALIFICA GIURIDICA: ANNO 2012

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	INDAGATI, IMPUTATI, RESP. CIV., OBBL. PEC., CONDANNATI	PERSONE OFFESE, PERSONE DANNEGGIATE
NORD			
TORINO	9.035	8.175	860
MILANO	8.363	7.761	602
BOLZANO	199	191	8
BRESCIA	2.131	1.964	167
TRENTO	666	619	47
VENEZIA	3.551	3.234	317
TRIESTE	2.068	1.901	167
GENOVA	4.357	4.055	302
BOLOGNA	5.457	4.987	470
TOTALE	35.827	32.887	2.940
CENTRO			
FIRENZE	6.832	6.448	384
PERUGIA	2.150	2.022	128
ANCONA	3.814	3.454	360
ROMA	13.617	12.811	806
TOTALE	26.413	24.735	1.678
SUD			
L'AQUILA	5.281	4.774	507
CAMPOBASSO	965	838	127
NAPOLI	9.683	8.996	687
SALERNO	2.994	2.740	254
BARI	3.957	3.575	382
LECCE	4.334	3.810	524
POTENZA	1.707	1.527	180
CATANZARO	7.029	6.125	904
REGGIO C.	2.659	2.448	211
TARANTO	1.707	1.445	262
TOTALE	40.316	36.278	4.038
ISOLE			
PALERMO	14.388	13.098	1.290
MESSINA	2.498	2.273	225
CALTANISSETTA	3.306	2.865	441
CATANIA	7.327	6.452	875
CAGLIARI	4.617	4.105	512
SASSARI	2.434	2.219	215
TOTALE	34.570	31.012	3.558
RIEPILOGO			
NORD	35.827	32.887	2.940
CENTRO	26.413	24.735	1.678
SUD	40.316	36.278	4.038
ISOLE	34.570	31.012	3.558
TOT. NAZ.	137.126	124.912	12.214
% su pers. int.	100,0%	91,1%	8,9%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2012

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE - (2)+(3)	TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni		MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
				persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
NORD						
TORINO	9.035	7.860	8.185	7.010	1.175	850
MILANO	8.363	6.891	7.966	6.494	1.472	397
BOLZANO	199	173	183	157	26	16
BRESCIA	2.131	1.680	2.017	1.566	451	114
TRENTO	666	531	634	499	135	32
VENEZIA	3.551	2.823	3.545	2.817	728	6
TRIESTE	2.068	1.700	2.057	1.689	368	11
GENOVA	4.357	3.822	4.161	3.626	535	196
BOLOGNA	5.457	4.459	5.352	4.354	998	105
TOTALE	35.827	29.939	34.100	28.212	5.888	1.727
CENTRO						
FIRENZE	6.832	5.585	6.493	5.246	1.247	339
PERUGIA	2.150	1.775	2.053	1.678	375	97
ANCONA	3.814	3.155	3.703	3.044	659	111
ROMA	13.617	11.201	12.380	9.964	2.416	1.237
TOTALE	26.413	21.716	24.629	19.932	4.697	1.784
SUD						
L'AQUILA	5.281	4.615	5.206	4.540	666	75
CAMPOBASSO	965	771	953	759	194	12
NAPOLI	9.683	8.224	9.459	8.000	1.459	224
SALERNO	2.994	2.581	2.907	2.494	413	87
BARI	3.957	3.274	3.525	2.842	683	432
LECCE	4.334	3.561	4.277	3.504	773	57
POTENZA	1.707	1.456	1.694	1.443	251	13
CATANZARO	7.029	6.028	6.906	5.905	1.001	123
REGGIO C.	2.659	2.207	2.630	2.178	452	29
TARANTO	1.707	1.267	1.591	1.151	440	116
TOTALE	40.316	33.984	39.148	32.816	6.332	1.168
ISOLE						
PALERMO	14.388	12.825	14.107	12.544	1.563	281
MESSINA	2.498	2.126	2.468	2.096	372	30
CALTANISSETTA	3.306	2.972	3.126	2.792	334	180
CATANIA	7.327	6.627	7.229	6.529	700	98
CAGLIARI	4.617	4.260	4.505	4.148	357	112
SASSARI	2.434	2.221	2.432	2.219	213	2
TOTALE	34.570	31.031	33.867	30.328	3.539	703
RIEPILOGO						
NORD	35.827	29.939	34.100	28.212	5.888	1.727
CENTRO	26.413	21.716	24.629	19.932	4.697	1.784
SUD	40.316	33.984	39.148	32.816	6.332	1.168
ISOLE	34.570	31.031	33.867	30.328	3.539	703
TOT. NAZ.	137.126	116.670	131.744	111.288	20.456	5.382
% su pers. int.	100,0%		96,1%	81,2%	14,9%	3,9%
			Perc. di accoglimento richiesta	84,5%		

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2012

DISTRETTI	TOT. PERSONE AMMESSE	UFFICI PER I MAGGIORIENNI					UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM
NORD									
TORINO	7.860	6.825	5.068	168	792	197	600	1.035	1.016
MILANO	6.891	6.272	4.973	232	498	250	319	619	617
BOLZANO	173	143	87	39	14	3	0	30	26
BRESCIA	1.680	1.505	1.092	63	230	51	69	175	170
TRENTO	531	455	321	17	51	12	54	76	76
VENEZIA	2.823	2.763	2.067	172	240	42	242	60	60
TRIESTE	1.700	1.652	1.275	48	191	79	59	48	48
GENOVA	3.822	3.566	2.701	232	326	149	158	256	254
BOLOGNA	4.459	4.243	3.336	111	484	203	109	216	214
TOTALE	29.939	27.424	20.920	1.082	2.826	986	1.610	2.515	2.481
CENTRO									
FIRENZE	5.583	5.185	3.652	409	580	216	328	400	394
PERUGIA	1.775	1.641	1.162	85	176	45	173	134	134
ANCONA	3.155	2.982	1.981	493	338	114	56	173	171
ROMA	11.201	9.604	7.431	594	619	521	439	1.597	1.432
TOTALE	21.716	19.412	14.226	1.581	1.713	896	996	2.304	2.131
SUD									
L'AQUILA	4.615	4.410	2.875	335	585	193	422	205	180
CAMPOBASSO	771	734	493	53	104	27	57	37	37
NAPOLI	8.234	7.531	5.651	1.158	324	122	276	693	689
SALERNO	2.383	2.385	1.503	292	187	94	309	196	184
BARI	3.274	2.613	1.507	504	424	119	59	661	650
LECCE	3.361	3.413	2.102	533	471	131	176	148	143
POTENZA	1.456	1.392	1.079	111	140	18	44	64	64
CATANZARO	5.028	5.722	4.440	114	967	124	77	306	306
REGGIO C.	2.207	2.110	1.661	215	108	122	4	97	95
TARANTA	1.267	1.042	595	170	168	13	96	225	225
TOTALE	33.994	31.352	21.906	3.485	3.478	963	1.520	2.632	2.573
ISOLE									
PALERMO	12.825	11.965	8.513	1.211	1.223	210	808	860	860
MESSINA	3.126	2.017	1.323	323	233	80	58	109	109
CALTANISSETTA	2.972	2.639	1.906	0	492	73	168	333	333
CATANIA	6.627	6.214	4.333	798	617	285	181	413	401
CAGLIARI	4.260	4.018	2.662	426	549	101	280	242	242
SASSARI	2.221	2.122	1.543	168	291	28	92	99	99
TOTALE	31.031	28.975	20.280	2.926	3.405	777	1.587	2.056	2.044
RIEPILOGO									
NORD	29.939	27.424	20.920	1.082	2.826	986	1.610	2.515	2.481
CENTRO	21.716	19.412	14.226	1.581	1.713	896	996	2.304	2.131
SUD	33.994	31.352	21.906	3.485	3.478	963	1.520	2.632	2.573
ISOLE	31.031	28.975	20.280	2.926	3.405	777	1.587	2.056	2.044
TOT. NAZ.	116.670	107.163	77.332	9.074	11.422	3.622	5.713	9.507	9.229
% su pers. amm.	100,0%	91,9%	66,3%	7,8%	9,8%	3,1%	4,9%	8,1%	7,9%
									0,2%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE	CAP = CORTE DI APPELLO
TRI = TRIBUNALE	AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
ASS = CORTE DI ASSISE	US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
DIST = SEZ. DISTACCATA DI TRIBUNALE	TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
GDP = GIUDICE DI PACE	

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

